Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 settembre 1976** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. **636.**

Variazioni alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla predetta legge n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, che approva il nuovo statuto del Politecnico di Torino;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco delle materie di insegnamento e di esame del secondo anno del « Corso superiore tecnico della motorizzazione », indicato alla lettera *D* della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

SECONDO ANNO DI CORSO

Corso di specializzazione della motorizzazione

Meccanica dell'autoveicolo;

Progetto degli elementi dell'autotelaio;

Progetto dei motori dell'autoveicolo (semestrale);

Equipaggiamenti elettrici dell'autoveicolo (semestrale);

Motori termici per trazione;

Tecnologie speciali dell'autoveicolo;

Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego militare (semestrale);

Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su strada (semestrale);

Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su rotaia (semestrale);

Sperimentazione sull'autoveicolo (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. **637**.

Trasferimento di un professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, con il quale alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino venne assegnato, tra altri, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di matematica finanziaria, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 5 maggio 1976, nella quale la predetta facoltà ha avanzato proposta intesa ad ottenere che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di economia politica, dato l'elevato numero di studenti;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di matematica finanziaria è trasferito al raddoppiamento della cattedra di economia politica della facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1976, n. **638**.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri (O.N.A.O.M.A.C), in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario e rispettandone le condizioni, l'eredità disposta dall'avv. Maurizio Preve con testamento olografo pubblicato in data 8 marzo 1975, a rogito dott. Tommaso Pignataro, notaio in Torino, numero 28059/5312 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976.

Rinnovo del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1976-28 febbraio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, concernente la nomina del presidente e dei componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1973-29 febbraio 1976;

Visti i successivi decreti con i quali si è provveduto alla sostituzione del presidente e di alcuni membri di detto consesso;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dell'organo collegiale anzidetto per un altro triennio;

Viste le designazioni formulate dal Ministero di grazia e giustizia, dal Ministero della difesa, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dalle associazioni interessate;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Mario Relleva è confermato presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1976-28 febbraio 1979.

Art. 2.

Per il triennio 1° marzo 1976-28 febbraio 1979 sono confermati membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori:

Accardo dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Amatucci dott. Elio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Atella dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Bagnoli dott. Urio, presidente onorario della Corte dei conti;

Barbato dott. Beniamino, consigliere della Corte dei conti;

Bausano dott. Guido, contrammiraglio in ausiliaria;

Benvenuto geom. Franco, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Boschi avv. Vincenzo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Brienza Giuseppe, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato;

Buscema dott. Vincenzo, consigliere di Stato;

Cantarini dott. Fernando, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Catena dott. Giovanni, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Catenacci dott. Dino, magistrato di Corte di cassazione;

Cianfarani dott. Giorgio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Ciminelli dott. Arnaldo, dirigente superiore a riposo del Ministero del tesoro;

Cruciani dott. Francesco, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Dallari avv. Gastone, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

De Amicis dott. Danilo, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

De Biasi dott. Pietro, magistrato di Corte di cassazione;

Delfini dott. Danilo, primo referendario della Corte dei conti;

De Matteo dott. Giovanni, magistrato di Corte di cassazione;

De Vivo dott. Antonio, tenente colonnello medico dell'Esercito in ausiliaria;

Di Pace prof. avv. Pasquale, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Di Pasquale dott. Gerardo, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Elia dott. Dionigi, ispettore generale a riposo del Ministero del tesoro;

Enea dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;

Esposito dott. Antonio, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Ferrara dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Ferrucci dott. Romeo, consigliere della Corte dei conti;

Fisichella dott. Pietro, colonnello medico dell'Esercito in ausiliaria;

Floccia dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Gentile dott. Corrado, magistrato di Corte di cassazione;

Giulia avv. Mario Mariano, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Graziadio dott. Vincenzo, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Greco prof. Marcello, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Ingami Carolina, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Irbicella dott. Mario, presidente di sezione della Corte dei conti;

La Tegola dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;

Maconio dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti;

Mancini dott. Costantino, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Mancuso dott. Ennio, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Meo dott. Giovanni, magistrato di Corte di cassazione;

Minolfi dott. Lorenzo, ispettore generale a riposo del Ministero della difesa;

Naccarato dott.ssa Adriana, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Napoleone dott. Andrea, tenente generale medico dell'Esercito in ausiliaria;

Panza dott. Giovanni, dirigente superiore a riposo del Ministero del tesoro;

Pascalino dott. Pietro, magistrato di Corte di cassazione;

Petruzzi dott. Fulvio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Pietranera dott. Erminio, consigliere della Corte dei conti;

Pochettino dott. Sergio, consigliere della Corte dei conti;

Prinzivalli dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti;

Rinaldi avv. Vincenzo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Risca dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Romeo dott. Bruno, dirigente superiore a riposo del Ministero del bilancio;

Rosa dott. Giorgio, referendario della Corte dei conti;

Sanzi dott. Giuseppe, primo referendario della Corte dei conti;

Silocchi dott. Luigi, magistrato di Corte di cassazione;

Spagnoli dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;

Sterlicchio dott. Giovanni, consigliere di Stato;

Tempesti dott. Vittorio, maggiore generale medico dell'Aeronautica;

Trotta dott. Carmine, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Zaccagnini avv. Mario, congiunto di caduto per la lotta di Liberazione.

Art. 3.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1979, sono nominati componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori:

Apicella dott. Vincenzo, vice procuratore generale della Corte dei conti;

de Maria dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti;

De Rosa dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;

Gallucci dott. Plinio, consigliere della Corte dei conti;

Orefice dott. Raffaele, consigliere della Corte dei conti;

Scicchitano dott. Ugo, magistrato di Corte di cassazione;

Storaci dott. Carmelo, consigliere della Corte dei conti;

Viciconte comm. Italo, invalido per la lotta di Liberazione;

Vitaliti dott. Antonino, dirigente generale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1976
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 276

(10046)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 1976.

Istituzione di due insegnamenti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, n. 4, 11, primo e secondo comma, e 12, primo, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1974, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 110, con il quale vengono determinati nel numero di venti i posti di docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 15 gennaio 1974, con la quale il comitato direttivo della scuola stessa ha fissato nel numero di otto i posti da assegnare ai docenti stabili appartenenti alla categoria dei professori universitari di ruolo;

Vista la deliberazione in data 27 maggio 1974, con la quale il comitato direttivo ha stabilito che l'assegnazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione dei docenti stabili, appartenenti alla categoria dei professori universitari di ruolo, venga attuata osservando la procedura del trasferimento ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive modifiche e dell'art. 12, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1974, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 262, con il quale sono stati istituiti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione cinque insegnamenti da conferire ad altrettanti docenti stabili di quell'istituto appartenenti alla citata categoria dei professori universitari di ruolo;

Vista la deliberazione in data 3 giugno 1976, con la quale il comitato direttivo, presi in esame i programmi di insegnamento da praticare presso la scuola, ha provveduto alla istituzione di altri due insegnamenti corrispondenti ad altrettante materie indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976, registro n. 4, foglio n. 59, con il quale è conferita al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione la delega per l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione due insegnamenti, relativi alle materie seguenti, da conferire a professori universitari di ruolo:

macroeconomia e programmazione;

contabilità pubblica.

Art. 2.

I posti relativi agli insegnamenti indicati all'articolo precedente sono dichiarati vacanti, ed alla loro copertura si provvede con la procedura del trasferimento ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive modifiche, nonché dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Sede decentrata di Roma -

Corso Vittorio Emanuele n. 116, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1976

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione
MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 287

(10153)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota n. 3547 del 7 giugno 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Rieti, nel trasmettere la lettera del genio civile di Rieti datata 14 maggio 1976, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione — perché deceduto — il geometra Manlio Rosi, rappresentante del genio civile, con il dott. Adriano Andreani;

Decreta:

Il dott. Adriano Andreani è stato nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione del geom. Manlio Rosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(10104)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.

Riconoscimento del Diporto velico veneziano ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4 e 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda del 21 gennaio 1974 del Diporto velico veneziano, con sede in Venezia, Sant'Elena, porticciolo « E. De Zottis », con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 27 espresso in data 17 marzo 1976 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

Il Diporto velico veneziano, Sant'Elena, porticciolo « E. De Zottis », Venezia, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Art. 2.

Il Diporto velico veneziano è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonchè ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Diporto velico veneziano deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dal decreto 2 febbraio 1973 citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Il Diporto velico veneziano è autorizzato, per il rilascio delle patenti, ad utilizzare il modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso il Diporto velico suddetto sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge suindicata:

presidente: il presidente del Diporto velico veneziano o persona dallo stesso delegata;

1° membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

2° membro: un esperto in navigazione a vela (istruttore federale della Federazione italiana vela o socio già abilitato al comando di imbarcazioni a vela, tesserato F.I.V.);

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del predetto art. 20:

presidente: come sopra;

1° membro: come sopra;

2° membro: un ufficiale del genio navale in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo di aspirante capitano di macchina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

« Date vela ventis »

PATENTE DI ABILITAZIONE
PER
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

D. V. V.
DIPORTO VELICO VENEZIANO
Anno di Fondazione 1950

(Copertina)

D. V. V.
DIPORTO VELICO VENEZIANO

PATENTE DI ABILITAZIONE
PER
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Fotografia (formato 35 x 45)

Firma del Socio ....

Cognome e nome ....
....
Data e luogo di nascita ....
....
Residenza: Città ....
Via ....

Timbro
Marca da bollo

IL PRESIDENTE
....

AVVERTENZA: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

PATENTE DI ABILITAZIONE
PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Patente n. rilasciata dal
DIPORTO VELICO VENEZIANO
Venezia
che ABILITA al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto oltre/entro 20 miglia dalla costa.

Timbro

Data ....
IL PRESIDENTE
....

Patente n. rilasciata dal
DIPORTO VELICO VENEZIANO
Venezia
che ABILITA al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Timbro

Data ....
IL PRESIDENTE
....

— 1 —

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50

ART. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. Omissis...

ART. 20 - Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;
b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;
c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dal presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 39 - Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale e dalla parte terza del Codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge, è punito con la pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

(9900)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Revoca, con effetto dal 15 giugno 1976, dell'esenzione dal diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti degli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto internazionale di cose, importati temporaneamente dalla Turchia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Turchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, concernente l'istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1972, concernente l'esonero dal pagamento del diritto fisso predetto a favore degli autocarri e rimorchi temporaneamente importati dalla Turchia;

Considerato che tra l'Italia e la Turchia sono venute meno le condizioni di reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporto di merci;

Decreta:

Con effetto dal 15 giugno 1976, è revocato il decreto interministeriale 15 febbraio 1972, concernente l'esonero dal pagamento del diritto fisso, di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autocarri e rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente in Italia dalla Turchia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Turchia.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(10101)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Revoca, con effetto dal 15 giugno 1976, del decreto ministeriale 15 febbraio 1972, per la parte riguardante la riduzione della tassa di circolazione a favore degli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia dalla Turchia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Turchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1972, concernente il regime tributario degli autobus, autocarri e relativi rimorchi temporaneamente importati in Italia dalla Turchia:

Considerato che sono venute meno le condizioni di reciprocità di trattamento per la concessione di benefici fiscali a favore degli autocarri e rimorchi temporaneamente importati in Italia dalla Turchia;

Decreta:

Con effetto dal 15 giugno 1976, è revocato il decreto ministeriale 15 febbraio 1972, per la parte riguardante la riduzione della tassa di circolazione a favore degli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia dalla Turchia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Turchia.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10100)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a., in Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a. di Verona, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a. di Verona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10055)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1976.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, del tasso di interesse, delle modalità e di ogni altra condizione da applicare ai finanziamenti da concedere per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nel territorio di Udine e Pordenone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, recante la costituzione di un fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 198, che autorizza, all'art. 1, ulteriore conferimento della somma di lire 100 miliardi a favore del detto fondo;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, il quale dispone, all'art. 2, primo e terzo comma, che l'importo di lire 100 miliardi di cui alla legge n. 198 citata viene utilizzato per la costituzione di una gestione speciale con contabilità separata presso il predetto fondo di rotazione per finanziare le iniziative economiche intese alla ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone;

Vista la legge 29 maggio 1976, n. 336, recante la conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, che, tra l'altro, all'art. 2 dispone l'aumento da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi dell'apporto di cui all'art. 1 della legge n. 198 citata, stabilendo in particolare che, il cennato apporto di lire 150 miliardi affluirà per i due terzi alla gestione speciale istituita dal decreto-legge n. 227 in parola per le iniziative intese alla ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone;

Visto l'art. 2 del decreto-legge n. 227 come risulta dalla legge di conversione del 29 maggio 1976, n. 336, il quale dispone che la Cassa di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di Udine e di Pordenone, nonché il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le cennate operazioni anche in deroga a norme di legge e di statuto e che le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro ed il fondo di rotazione e la Cassa di risparmio di Trieste e quella di Gorizia saranno estese alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ed al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto n. 316775 del 25 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1976, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 215, con il quale le convenzioni stipulate tra il Ministero del tesoro ed il fondo di rotazione per Trieste e Gorizia da un lato, e la Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia dall'altro, sono estese, per la parte applicabile, al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone;

Visto l'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, il quale prevede che il tasso di interesse e ogni altra condizione e modalità relative ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto sono stabilite, su proposta del comitato di gestione del fondo di rotazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la deliberazione del 20 luglio, con la quale il comitato di gestione del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia ha formulato le proprie proposte in ordine al tasso di interesse, condizioni e modalità da applicare ai finanziamenti da accordare per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di stabilire il tasso d'interesse e le altre modalità da applicare ai finanziamenti da accordare per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le modalità da applicare ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone sono così stabilite:

1) *Destinazione dei finanziamenti*:

iniziative economiche intese alla ricostruzione di aziende, escluse quelle artigiane, distrutte o danneggiate dal terremoto.

2) *Importo massimo concedibile*:

75% delle spese ammesse per investimenti fissi, comprese opere di ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture preesistenti danneggiate o distrutte dal sisma, nonché per scorte, queste ultime da considerarsi in misura non superiore al 30% degli investimenti fissi.

3) *Termine presentazione domande di finanziamento*:

30 giugno 1977.

4) *Tasso*:

4% annuo.

5) *Ammortamento*:

l'ammortamento avrà la durata massima di 15 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di 3 anni che avrà decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data convenuta per l'ultimazione dei lavori.

6) *Garanzie*:

ipoteca e privilegio sui beni dell'azienda finanziata nonché, ove ritenuto opportuno, intervento fidejussorio dei soci;

garanzia sussidiaria della regione Friuli-Venezia Giulia a copertura del 100% della perdita per capitale, interessi ed accessori eventualmente sofferta dal fondo e dagli istituti gestori dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti.

7) *Compenso degli istituti gestori*:

gli istituti gestori tratterranno a titolo di rimborso di tutte le spese di amministrazione in genere una aliquota degli interessi a carico dei mutuatari nella misura dello 0,80%, ridotta allo 0,70% per i finanziamenti d'importo superiore a lire 1,5 miliardi;

posto che le eventuali perdite sono totalmente a carico della regione Friuli-Venezia Giulia o dello Stato, gli istituti gestori non sono tenuti a costituire l'apposito fondo speciale per la copertura dei rischi.

8) *Erogazione*:

le erogazioni, il cui ammontare complessivo non dovrà di norma superare il 90% del mutuo concesso per gli investimenti fissi, potranno essere effettuate in base al graduale avanzamento dei lavori accertato dall'istituto gestore, in misura pari al 100% dei singoli stati d'avanzamento documentati.

Il saldo sarà pagato, a seguito di accertamento da parte dell'istituto gestore dell'avvenuta entrata in attività degli impianti progettati, verso presentazione di documentazione atta a dimostrare l'avvenuto integrale pagamento delle opere realizzate in esecuzione del programma finanziato.

Il finanziamento delle scorte sarà effettuato in unica soluzione all'atto dell'erogazione del saldo per gli impianti fissi e previa beninteso presentazione di documentazione di spesa relativa all'importo globalmente ammesso al finanziamento a tale titolo.

Restano operanti tutte le altre condizioni e modalità contenute nelle convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro ed il fondo di rotazione da un lato e la Cassa di risparmio di Trieste, la Cassa di risparmio di Gorizia, la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ed il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia dall'altro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1976
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 223

(10154)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosier, in Milano, stabilimenti di Agrate, Presezzo, Sulbiate e Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rosier, con sede legale in Milano, stabilimenti di Agrate (Milano), Presezzo (Bergamo), Sulbiate (Milano) e Milano con effetto dal 24 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosier, con sede legale in Milano, stabilimenti di Agrate (Milano), Presezzo (Bergamo), Sulbiate (Milano) e Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(9988)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1976.

Nuova tariffa di vendita dei sali alimentari per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1973, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 368, relativo alla fissazione dei prezzi di vendita per provvista di bordo e dell'aggio del 20% a favore dei provveditori a decorrere dal 1° luglio 1973;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'11 settembre 1976 il prezzo di vendita per provvista di bordo delle sottoindicate qualità di sale è determinato dalla cifra a fianco di ciascuna segnata, comprensiva del costo del relativo imballaggio:

sale comune	Lit.	6.000	al quintale
sale macinato	»	8.000	»
sale integrale	»	10.000	»
sale scelto	»	10.000	»
sale raffinato	»	10.000	»
sale Candor	»	15.000	»

Art. 2.

Ai rappresentanti autorizzati dal monopolio è concesso l'aggio del 20% sul prezzo di tariffa di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1976
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 294

(10050)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di prima categoria, in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 27 agosto 1975 che ha sciolto, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno « Orsini » di prima categoria, con sede in Benevento;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 3 settembre 1975 e del 13 maggio 1976, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di prima categoria, con sede in Benevento, nominati con provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 3 settembre 1975 e del 13 maggio 1976, sono prorogate ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(9994)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Lancet - Industria farmaceutica, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 3960 in data 10 marzo 1965 la ditta Lancet - Industria farmaceutica fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via dei Bichi, 37, specialità medicinali chimiche;

Vista la lettera in data 16 aprile 1975, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

E' revocata alla ditta Lancet - Industria farmaceutica l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, via dei Bichi, 37, concessa con decreto n. 3960 del 10 marzo 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10106)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° settembre 1976.

Proroga della gestione commissariale del comune di Marcaria.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1976 è stato sciolto il consiglio comunale di Marcaria ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Giorgio Vavassori, funzionario di questa prefettura.

Poiché il commissario straordinario sta curando l'attuazione di numerosi provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza ed indispensabili per il buon funzionamento dell'ente, concernenti — fra l'altro — l'esecuzione di importanti opere pubbliche, nonché una ristrutturazione dei servizi municipali, si rende necessaria la proroga della gestione straordinaria in atto.

Ciò stante, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni, si è adottato l'unito decreto con cui la gestione straordinaria del comune di Marcaria viene prorogata fino all'insediamento degli organi dell'amministrazione ordinaria, a termini di legge.

Mantova, addì 1° settembre 1976

Il Prefetto: CONTARINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Marcaria e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il dott. Giorgio Vavassori, funzionario di questa prefettura;

Ritenuta la necessità che la gestione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, sia prorogata fino all'insediamento degli organi dell'amministrazione ordinaria, a termini di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Marcaria, in atto affidata al dott. Giorgio Vavassori, è prorogata fino all'insediamento degli organi dell'amministrazione ordinaria, a termini di legge.

Mantova, addì 1° settembre 1976

Il prefetto: CONTARINA

(10057)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Definizione della struttura organizzativa del Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei, in Pozzuoli

Con decreto interministeriale 5 gennaio 1976, n. 093, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976, registro n. 11, foglio n. 210, è stata definita la struttura organizzativa del Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei, in Pozzuoli (Napoli), e ne sono stati regolati i rapporti di collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici.

(10108)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania (cattedra di clinica ortopedica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica ortopedica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10110)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Viano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2850/M)

Autorizzazione al comune di Galliavola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Galliavola (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2851/M)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2852/M)

Autorizzazione al comune di Montechiarugolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Montechiarugolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2853/M)

Autorizzazione al comune di Motteggiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Motteggiana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2854/M)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Ortonovo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2855/M)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legigslativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2856/M)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2857/M)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2859/M)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2860/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Castel San Nicolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2861/M)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2862/M)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2863/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Merlara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quelli pubblicati alle pagine 1844 e 5272 della *Gazzetta Ufficiale* numeri 76 e 175 rispettivamente del 20 marzo 1975 e 6 luglio 1976.

(2849/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi dell'8 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,15	840,15	839,80	840,15	840,20	840,20	840,10	840,15	840,15	840,15
Dollaro canadese	859,15	859,15	858,80	859,15	859,50	859,15	859,25	859,15	859,15	859,15
Franco svizzero	338,80	338,80	338,70	338,80	338,85	338,70	338,75	338,80	338,80	338,80
Corona danese	138,54	138,54	138,60	138,54	138,45	138,50	138,55	138,54	138,54	138,52
Corona norvegese	153,12	153,12	153,20	153,12	153,10	153,10	153,10	153,12	153,12	153,10
Corona svedese	191,10	191,10	191,10	191,10	191,07	191,10	191,10	191,10	191,10	191,10
Fiorino olandese	319,08	319,08	319,30	319,08	319,10	319,05	319,05	319,08	319,08	319,05
Franco belga	21,6475	21,6475	21,63	21,6475	21,65	21,65	21,6575	21,6475	21,6475	21,64
Franco francese	170,36	170,36	170,65	170,36	170,50	170,35	170,48	170,36	170,36	170,35
Lira sterlina	1488,20	1488,20	1488 —	1488,20	1487,80	1488,15	1487,90	1488,20	1488,20	1488,20
Marco germanico	333,18	338,18	333,40	333,18	333,25	333,15	333,17	333,18	333,18	333,15
Scellino austriaco	46,99	46,99	47,04	46,99	47 —	46,98	47 —	46,99	46,99	46,98
Escudo portoghese	27,01	27,01	27 —	27,01	26,97	27,02	27,02	27,01	27,01	27 —
Peseta spagnola	12,375	12,375	12,39	12,375	12,37	12,37	12,3750	12,375	12,375	12,37
Yen giapponese	2,923	2,923	2,925	2,923	2,92	2,92	2,9225	2,923	2,923	2,92

Media dei titoli dell'8 settembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,150
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,750
» 5 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,850
» 5 % (Città di Trieste)	91,700
» 5 % (Beni esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,550
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,750
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,100
» poliennali 7 % 1978	90,250
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,125
» » 9 % 1980	91,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1976

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	840,125
Dollaro canadese	859,20
Franco svizzero	338,775
Corona danese	138,545
Corona norvegese	153,11
Corona svedese	191,10
Fiorino olandese	319,065
Franco belga	21,652
Franco francese	170,42
Lira sterlina	1488,05
Marco germanico	333,175
Scellino austriaco	46,997
Escudo portoghese	27,015
Peseta spagnola	12,375
Yen giapponese	2,923

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1975, registro n. 16 Difesa, foglio n. 163, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1976, registro n. 6 Difesa, foglio n. 249, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1976, con il quale il magg. gen. comm. s.p.e. Vallati Enzo è stato sostituito dal maggiore gen. comm. s.p. a disp. Podda Giuseppe nell'incarico di presidente della commissione di cui sopra;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse:

1. S.ten. comm. cpl. Striuli Maurizio (nato il 24 settembre 1949) . . . . punti 34,885
2. S.ten. comm. cpl. Norcini Marco (nato il 12 luglio 1948) . . . . » 34,775
3. S.ten. amm.ne cpl. Reale Giacinto (nato il 19 luglio 1949) . . . . » 34,390
4. S.ten. comm. cpl. Russo Domenico (nato il 21 luglio 1949) . . . . » 34,145
5. S.ten. f. cpl. Gizzi Attilio (nato il 26 aprile 1949) . . . . » 33,745
6. Fontanarosa dott. Pietro Paolo (nato il 24 aprile 1946) . . . . » 33,620
7. S.ten. comm. cpl. Patti Eduardo (nato l'8 agosto 1950) . . . . » 33,305
8. Cuttitta dott. Mario (nato il 14 giugno 1952) » 33,210
9. La Bua dott. Fulvio (nato il 21 febbraio 1949) » 32,150
10. Vaccaro dott. Antonio (nato il 13 giugno 1945) . . . . » 31,900
11. S.ten. amm.ne cpl. Curti Calogero (nato il 30 agosto 1948) . . . . » 31,410
12. Visaggio dott. Domenico (nato il 28 febbraio 1950) . . . . » 31,335
13. De Giorgio dott. Eugenio (nato l'8 agosto 1944) . . . . » 30,840
14. Sansone dott. Francesco (nato il 6 gennaio 1950) . . . . » 30,810
15. Ferrara dott. Mario (nato il 28 febbraio 1945) » 30,780
16. Salemme dott. Antonio (nato il 1° aprile 1951) . . . . » 30,190
17. Serg. suss. cpl. Governali Biagio (nato il 31 maggio 1948) . . . . » 30,150
18. Ferla dott. Orazio (nato il 25 aprile 1952) » 29,115
19. Perrelli dott. Pasquale (nato il 22 febbraio 1949) . . . . » 29,080
20. Marsilio dott. Biagio (nato il 2 maggio 1945) . . . . » 28,910
21. S.ten. c. cpl. Bruno Domenico (nato il 26 dicembre 1948) . . . . » 27,880
22. Di Blasio dott. Crescenzo (nato l'8 settembre 1951) . . . . » 25,910

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) S.ten comm. cpl. Striuli Maurizio . . . punti 34,885
2) S.ten. comm. cpl. Norcini Marco . . . » 34,775
3) S.ten. amm.ne cpl. Reale Giacinto . . » 34,390
4) S.ten. comm. cpl. Russo Domenico . . » 34,145
5) S.ten. f. cpl. Gizzi Attilio . . . . » 33,745
6) Fontanarosa dott. Pietro Paolo . . . » 33,620
7) S.ten. comm. cpl. Patti Eduardo . . . » 33,305
8) Cuttitta dott. Mario . . . . . . » 33,210
9) La Bua dott. Fulvio . . . . » 32,150
10) Vaccaro dott. Antonio . . . . . . » 31,900
11) S.ten. amm.ne cpl. Curti Calogero . . » 31,410
12) Visaggio dott. Domenico . . . . . . » 31,335
13) De Giorgio dott. Eugenio . . . . . . » 30,840
14) Sansone dott. Francesco . . . . . . » 30,810
15) Ferrara dott. Mario . . . . » 30,780

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Salemme dott. Antonio . . . . . . punti 30,190
2. Serg. suss. cpl. Governali Biagio . . . » 30,150
3. Ferla dott. Orazio . . . . » 29,115
4. Perrelli dott. Pasquale . . . . . . » 29,080
5. Marsilio dott. Biagio . . . . » 28,910
6. S.ten. c. cpl. Bruno Domenico . . . » 27,880
7. Di Blasio dott. Crescenzo . . . . . » 25,910

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1976
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 33

(10026)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 455 in data 10 dicembre 1975 e n. 46 in data 24 febbraio 1976, con i quali sono stati banditi il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto di Aosta, Donnaz, Etroubles, La Thuile e Saint-Vincent;

Visto il proprio decreto n. 227 in data 16 giugno 1976, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visti i verbali della commissione predetta relativi alle operazioni del concorso e ritenutili regolari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

Sono approvati i verbali del concorso a posti vacanti di medico condotto predisposti dalla commissione giudicatrice in data 27 luglio 1975, e con la seguente graduatoria degli idonei:

1. Thoux Rinaldo . . . . punti 59,859
2. Merlo Francesco . . . . » 59,31
3. Curto Albino . . . . » 55,089
4. Carlevaris Felice . . . . » 49,875
5. Vanara Franco . . . . » 45,248
6. Branciforte Salvatore . . . . . . » 45,12
7. Meazza Attilio . . . . » 45,05
8. Mazzocco Antonio . . . . » 44,57
9. Taverna Eugenio . . . . » 43,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione, nei Foglio annunzi legali della regione e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni delle condotte mediche.

Aosta, addì 26 agosto 1976

Il presidente: ANDRIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 333, in data 26 agosto 1976, con il quale sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei ai posti vacanti di medico condotto di Aosta, Donnaz, Etroubles, La Thuile e St-Vincent;

Esaminate le domande dei concorrenti sulle quali sono state indicate le sedi richieste secondo un ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati idonei:

1) Thoux Rinaldo: condotta consorziale di St-Vincent;

2) Merlo Francesco: 1ª condotta medica di Aosta;

3) Curto Albino: condotta consorziale di Etroubles;

4) Vanara Franco: condotta consorziale di Donnaz;

5) Branciforti Salvatore: condotta consorziale di La Thuile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della regione e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni delle condotte mediche.

Aosta, addì 26 agosto 1976

Il presidente: ANDRIONE

(10004)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo (capo ripartizione servizi veterinari) vacante nel comune di Palermo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1858 in data 2 febbraio 1976, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario comunale capo (capo ripartizione servizi veterinari) del comune di Palermo;

Considerato che i termini del concorso di che trattasi sono scaduti il 5 maggio 1976;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Palermo e dell'ordine dei veterinari della provincia di Palermo;

Visto il decreto n. 16637 in data 25 agosto 1976, con il quale il medico provinciale di Palermo ha nominato il prof. Franco Faccincani veterinario comunale capo del comune di Verona, componente della commissione giudicatrice consideratane ciò in armonia alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario comunale capo (capo ripartizione servizi veterinari) del comune di Palermo è così costituita:

Presidente:

De Marco dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del ruolo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bucalo dott. Fedele, dirigente superiore veterinario;
Mancuso dott. Salvatore, vice prefetto vicario;
Montemagno prof. dott. Francesco, docente universitario;
Artioli prof. dott. Delfo, docente universitario;
Faccincani prof. Franco, veterinario comunale capo.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore di divisione aggiunto del ruolo del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Palermo ed avranno inizio trascorso almeno un mese della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune di Palermo.

Palermo, addì 31 agosto 1976

Il veterinario provinciale: SORCE

(10085)

OSPEDALE DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale di Mariano Comense (Como).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(10038)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(10028)

OSPEDALE «SS. TRINITÀ» DI SORA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(10029)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1976, n. **17.**

Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 24 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per fare fronte all'onere finanziario per l'anno 1976 derivante dall'applicazione dell'art. 3, comma primo, della legge regionale 29 gennaio 1976, n. 5, valutato in complessive lire 1.850 milioni, si provvede coi fondi di pari importo stanziati nel cap. 181 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, avente ad oggetto « Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di pubblici servizi di autolinea ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 luglio 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1976, n. **18.**

Incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 24 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti è elevato da lire 4.000 milioni a lire 7.000 milioni.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'incremento di lire 3.000 milioni di cui all'art. 1 coi fondi stanziati nel cap. 278 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 luglio 1976

ROTOLO

(10099)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1976, n. **22.**

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 13 *luglio* 1976)

(*Omissis*).

(9754)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1976, n. **38.**

Interventi di carattere assistenziale conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 16 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di sovvenire allo stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, mediante i comuni interessati e loro consorzi, le spese necessarie per:

1) il pagamento delle rette di ricovero o della differenza di esse non coperta dagli interessati in quanto beneficiari di pensioni, di vitalizi o di altri proventi a carattere continuativo, per quelle persone anziane, inabili, invalide ed appartenenti a categorie assimilabili che, residenti o dimoranti al momento del sisma nei comuni terremotati, abbiano subito danni e siano già ricoverate o da ricoverare in idonei istituti od alloggiamenti di emergenza aventi sede nel territorio regionale od anche al di fuori di esso, semprechè si trovino in condizioni di non poter fruire di adeguata assistenza e sistemazione in idoneo alloggio;

2) l'invio in colonie e soggiorni marini, montani e collinari, stagionali e permanenti, di minori appartenenti a famiglie residenti o dimoranti al momento del sisma nei comuni terremotati che abbiano subito sensibili danni;

3) il pagamento delle rette di frequenza in asili, scuole materne e scuole speciali della Regione di minori appartenenti a famiglie di cui al precedente n. 2).

Art. 2.

Le prestazioni previste dall'art. 1 devono essere previamente autorizzate dal sindaco del comune di residenza e non possono avere durata superiore ai dodici mesi salvo proroga con deliberazione della giunta regionale su motivata richiesta dell'amministrazione comunale.

Per il periodo intercorrente tra il 6 maggio 1976 ed il giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tale autorizzazione è implicita con la presentazione, da parte degli enti, istituzioni ed associazioni che forniscono le prestazioni assistenziali, di appositi elenchi nominativi delle persone fruenti del servizio con a fianco di ciascuna di esse indicati la data dello accoglimento, il comune di provenienza e l'ammontare delle rette dovute riferite al periodo considerato.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, tramite i comuni interessati e loro consorzi, la spesa annua di L. 250.000 pro capite per l'assistenza domici-

liare agli anziani ed agli inabili di cui al titolo II, capo II, della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, residenti o dimoranti nelle zone terremotate.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 3, lettera *d*), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, possono essere destinati anche per interventi di carattere assistenziale diretti od indiretti dei comuni e dei loro consorzi a favore di persone danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, l'amministrazione regionale, sulla base di un presunto fabbisogno segnalato dal sindaco o dal presidente del consorzio, è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni e dei presidenti dei consorzi interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 6.

Ad avvenuta erogazione dei contributi previsti dalla presente legge i sindaci dei comuni o i presidenti dei consorzi interessati dovranno produrre, a corredo delle quietanze, una dichiarazione attestante che nei confronti di ciascuna delle persone assistite ricorrono le condizioni prescritte dalle singole disposizioni.

Tutte le deliberazioni adottate dai comuni e dai loro consorzi per l'attuazione della presente legge sono soggette al solo controllo di legittimità e sono dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 2 marzo 1966, numero 3.

Art. 7.

Alle domande, agli atti ed ai provvedimenti, comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'art. 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 8.

I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici nel Bollettino ufficiale della Regione e mediante affissione agli albi dei comuni interessati.

Art. 9.

Per gli oneri previsti dall'art. 1, viene istituito « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 — al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV — il cap. 1580 con la denominazione: « Rimborso delle rette di ricovero degli anziani, inabili, invalidi ed appartenenti a categorie assimilabili; delle spese per l'invio in colonie e soggiorni marini, montani e collinari, stagionali e permanenti, nonchè delle rette di frequenza in asili, scuole materne e scuole speciali della Regione di minori appartenenti a famiglie residenti o dimoranti al momento del sisma in comuni terremotati ».

Per gli oneri previsti dall'art. 3, viene istituito « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 — al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV — il cap. 1581 con la denominazione: « Rimborsi delle spese per l'assistenza domiciliare agli anziani ed inabili di cui al titolo II, capo II, della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, residenti o dimoranti nelle zone terremotate ».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

I capitoli di spesa di cui ai precedenti commi sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1976, n. **39.**

Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, contenente « Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 16 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura del gettone individuale di presenza di cui allo art. 1, primo comma, della legge 18 agosto 1965, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 7000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute di organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale. Il compenso non compete ai membri che sono dipendenti regionali.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 18 agosto 1965, n. 15, è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti ed ai segretari che, per partecipare alle sedute, debbono spostarsi dalla loro sede ordinaria, di servizio o di lavoro, spetta il normale trattamento di missione, se essi sono dipendenti regionali, ed in tutti gli altri casi, una indennità forfettaria di trasferta di L. 3000, elevata a L. 5000 per i presidenti di detti organi collegiali, per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Per coloro che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano al di fuori del territorio regionale, l'indennità di cui al precedente comma viene sostituita con il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i dipendenti dello Stato e per quelli di altri enti pubblici, e con quello previsto per i dipendenti regionali, se trattasi di persone estranee alla pubblica amministrazione. Per questi ultimi il decreto del presidente della giunta regionale, di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge, deve indicare la qualifica funzionale regionale cui possono venir equiparati ».

Art. 3.

La misura forfettaria per rimborso spese di trasporto di lire 40 per chilometro prevista, qualora si faccia uso di automezzo proprio, all'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 70 per chilometro.

Art. 4.

E' abrogata la legge regionale 8 gennaio 1968, n. 2.

Art. 5.

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento di comitati, consigli, collegi e commissioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1976, n. **40**.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, concernente «*Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive*».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 16 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2, quarto comma, lettera *c*), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è sostituito dal seguente:

«*c*) *dai rappresentanti regionali dell'Unione società corali* italiane (USCI), dalla Federazione italiana arti e tradizioni popolari ENAL (FIATPE) e dall'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA)».

Art. 2.

L'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Le associazioni, le istituzioni ed i gruppi sportivi aziendali che intendano concorrere ai contributi di cui al precedente art. 3, ultimo comma, inoltreranno le relative istanze tramite le amministrazioni comunali interessate che esprimeranno sulle stesse parere motivato».

Art. 3.

All'art. 8, secondo comma, lettera *c*), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, la dizione «...., di cui all'art. 6, secondo comma, ...» è sostituita dalla seguente: «...., di cui all'art. 6, ultimo comma, ...».

Art. 4.

Il terzo e quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, sono sostituiti dai seguenti:

«I beneficiari di cui al presente capo dovranno produrre, allo scadere dell'esercizio finanziario in cui si è svolta l'attività per la quale è stata erogata la sovvenzione, il bilancio consuntivo — munito del verbale di approvazione secondo quanto previsto dallo statuto sociale — dal quale risulti la specifica destinazione data all'intervento regionale.

Per i comuni e gli enti esonerati dalla presentazione dei bilanci la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in un'apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

La mancata presentazione di quanto richiesto nei due precedenti commi del presente articolo comporta la revoca della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima».

Art. 5.

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1979, un limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1976 lire 100 milioni;

esercizi 1977 e 1978 lire 200 milioni;

esercizi dal 1979 al 1995 lire 300 milioni;

esercizi 1996 e 1997 lire 200 milioni;

esercizio 1998 lire 100 milioni.

L'onere di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976-79 — di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976 — fa carico al cap. 5457 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 400 milioni a lire 1.200 milioni e, per il bilancio, da lire 100 milioni a lire 200 milioni, mediante prelevamento di lire 800 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - partita n. 1 dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 e dall'art. 12, lettera *a*), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 630 milioni, di cui lire 65 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

L'onere di lire 630 milioni, autorizzato per gli esercizi 1976-79 — di cui lire 65 milioni per l'esercizio 1976 — fa carico al capitolo 5458 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio, per l'esercizio 1976. Conseguentemente lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato, per il piano, da lire 370 milioni a lire 1.000 milioni e, per il bilancio, da lire 185 milioni a lire 250 milioni, mediante prelevamento di lire 630 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - ricreazione e sport - partita n. 2 dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1976, n. **41**.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di disposizioni legislative in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 16 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 MARZO 1973, N. 18, 11 SETTEMBRE 1974, N. 48, 22 MAGGIO 1975, N. 26 E 4 SETTEMBRE 1975, N. 65, RELATIVE AD INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA.

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

«L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in annualità costanti per un periodo pari alla durata del mutuo e comunque non superiore a trentacinque anni fino al 10% della spesa riconosciuta ammissibile alle società cooperative edilizie per la costruzione di case di abitazione destinate ai propri soci che posseggano i requisiti prescritti dalle leggi regionali per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; gli alloggi dovranno essere costruiti su aree concesse ai sensi del terzo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sostituito dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ed essere gestiti direttamente dalle stesse società in regime di proprietà indivisa per tutta la durata della concessione, secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi di edilizia convenzionata, la Regione si avvale, oltre che degli enti di cui al primo comma del pre-

sente articolo — esclusi gli istituti autonomi per le case popolari ed il loro consorzio regionale — dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, delle cooperative edilizie e loro consorzi, di imprese private singole o collegate ».

Art. 3.

All'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nel caso in cui le aree concesse dai comuni ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi — semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato art. 35 e siano state iniziate le procedure di esproprio — la garanzia di cui al precedente comma è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante ».

Art. 4.

In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'art. 35 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, si applica pure alle cooperative edilizie che comunque beneficiano di contributi regionali per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci.

Art. 5.

All'art. 42, primo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* che abbiano fruito, nell'anno solare antecedente quello di presentazione della domanda, di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 8 milioni, e, per il caso in cui il nucleo familiare sia composto da più di 4 persone, superiore a L. 8.500.000; per gli emigranti che richiedono i contributi di cui ai precedenti articoli 38 e 39, il limite di reddito viene fissato a L. 8.500.000; ai fini dell'accertamento del citato limite di reddito per gli emigranti è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dall'emigrante stesso ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui al primo comma sono corrisposti semestralmente entro il semestre successivo a quello di presentazione del certificato di abitabilità ».

All'art. 46 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Per i contributi di cui all'art. 33 le annualità maturate decorrono a far tempo dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi al provvedimento di cui all'art. 44, primo comma ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostitutio dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli emigranti e loro coniugi non legalmente separati, che ne facciano richiesta, contributi pluriennali per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasformazione di edifici di loro proprietà da adibire ad abitazione ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 45 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

« I contratti di cui al comma precedente devono pervenire alla direzione provinciale dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data del provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 44, oppure, nel caso in cui il richiedente non ne sia in possesso, entro tre mesi dalla data di registrazione fiscale e comunque entro e non oltre tre anni sempre decorrenti dalla data del provvedimento di accoglimento in via provvisoria ».

Art. 9.

All'art. 47 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di mancata occupazione, di locazione o di vendita degli alloggi autorizzate ai sensi del secondo comma, o nei casi di mancata occupazione, di locazione o di vendita degli alloggi dopo la scadenza del decennio, la concessione del contributo viene revocata con provvedimento del direttore provinciale dei lavori pubblici con effetto dalla data, rispettivamente, dell'accertamento della mancata occupazione, o dei contratti di locazione o di vendita ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

« All'adeguamento dei limiti di reddito di cui alla lettera *d)* dell'art. 42 provvede il presidente della giunta regionale in base alle variazioni dell'indice del costo della vita quale risulta dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica ».

Art. 11.

All'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

« Sono considerati inoltre alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli comunque in proprietà o in gestione a qualsiasi titolo degli istituti autonomi per le case popolari ».

Art. 12.

In via transitoria sono esclusi dalle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, ed all'art. 11 della presente legge gli alloggi in corso di realizzazione alla data del 1° marzo 1976 da parte degli istituti autonomi per le case popolari in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e la cui proprietà venga alienata a favore degli assegnatari.

Art. 13.

All'art. 2, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* chi fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a L. 6.000.000. Per i nuclei familiari formati da più di quattro componenti, il suddetto limite viene ampliato del 10% per ogni persona eccedente tale numero e ciò fino ad una estensione massima del 40 % ».

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Ogni tre anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ed ogni qualvolta si determini la necessità, il presidente della giunta regionale provvede ad adeguare i limiti di reddito di cui alla lettera *e)* alle variazioni dell'indice del costo della vita quale risulta dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, avendo riferimento pure alla capacità economica media di cui all'art. 20 ».

Art. 14.

In via di interpretazione autentica, i richiami al reddito contenuti negli articoli 42, lettera *d)*, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, 2, lettera *e)*, e 21, primo e secondo comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, si intendono riferiti al reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare.

Art. 15.

All'art. 14, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, le parole « sentito l'interessato, ai sensi dell'art. 11, decimo e undicesimo comma », sono sostituite con: « sentito l'interessato con le modalità di cui all'art. 11, nono e decimo comma ».

Art. 16.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 13 della presente legge si applicano dall'entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65.

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi, per l'attuazione totale o parziale dei piani per l'edilizia economica e popolare localizzati sulle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contributi in conto capitale in misura non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile ».

Capo II

RIFINANZIAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 18.

Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come modificato dall'art. 1 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, l'ulteriore limite di impegno di lire 155 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 155 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2010.

L'onere di lire 620 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 155 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5365 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976.

Alla conseguente maggiore spesa di lire 620 milioni si fa fronte mediante prelevamento di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1976, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 9, partita n. 11/*a*, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e con la maggiore entrata di lire 220 milioni, di cui lire 55 milioni per l'esercizio 1976, accertata sul cap. 151 dello stato di previsione dell'entrata del predetto piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 220 milioni per il piano, di cui lire 55 milioni per il bilancio dianzi specificato.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Ai fini di quanto disposto dal precedente art. 1, la denominazione del cap. 5365 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, viene così modificata: « Contributi in annualità costanti trentacinquennali, sulla spesa riconosciuta ammissibile, agli istituti autonomi case popolari della Regione per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonchè alle società cooperative edilizie, per la costruzione di case di abitazione destinate ai propri soci che posseggano i requisiti prescritti dalle leggi regionali per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (articoli 2 e 14 legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, e successive modificazioni) ».

Art. 19.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1976, l'ulteriore limite di impegno di lire 600 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2000.

L'onere di lire 2.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 600 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5358 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976.

Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 9, partita n. 2, dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto del precedente art. 2, la denominazione del cap. 5358 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, viene così modificata: « Contributi annui costanti venticinquennali agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l'art. 2 della presente legge, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (articoli 16 e 57 legge regionale 11 settembre 1974, n. 48) ».

Art. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono autorizzati l'ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni, per l'esercizio finanziario 1976, e l'ulteriore limite di impegno di lire 550 milioni, per l'esercizio finanziario 1977.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1976 lire 700 milioni;

esercizi dal 1977 al 1995 lire 1.250 milioni;

esercizio 1996 lire 550 milioni.

L'onere di lire 4.450 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5360 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976.

Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 9, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 21.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono autorizzati l'ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni, per l'esercizio finanziario 1976, e l'ulteriore limite di impegno di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1976 lire 100 milioni;

esercizi dal 1977 al 1995 lire 150 milioni;

esercizio 1996 lire 50 milioni.

L'onere di lire 550 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5361 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976.

Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 9, partita n. 1, dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto del precedente art. 7, la denominazione del cap. 5361 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, viene così modificata: « Contributi semestrali costanti a favore degli emigranti e loro coniugi, non legalmente separati, per la costruzione e l'acquisto di nuove abitazioni, nonchè per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasformazione di edifici di loro proprietà da adibire ad abitazione (articoli 38, 39 e 62 legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni) ».

Art. 22.

Per agevolare gli interessi di costruzione da parte di cooperative edilizie indivise ed individuali di alloggi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, già fruenti di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti fino ad un massimo di quindici annualità e comunque non eccedenti la durata del mutuo in misura tale da ridurre l'onere a carico dei mutuatari:

ad un livello non inferiore all'1% a favore delle cooperative a proprietà indivisa — aventi i requisiti statutari di cui all'art. 72, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni — che fruiscano dei contributi di edilizia convenzionata di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;

ad un livello non inferiore al 2% a favore delle cooperative a proprietà indivisa — non aventi i requisiti statutari di cui al citato art. 72, secondo comma — che fruiscano dei contributi di edilizia convenzionata ed agevolata di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed a favore delle cooperative a proprietà individuale che fruiscano dei contributi di edilizia convenzionata di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;

ad un livello non inferiore al 3% a favore delle cooperative a proprietà individuale che fruiscano dei contributi di edilizia agevolata di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, ed al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzato nell'esercizio finanziario 1976 il limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5371 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore di cooperative edilizie indivise ed individuali per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, già fruenti di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e della legge 16 ottobre 1975, n. 492» e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 9, partita n. 11/*b*, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

L'onere di lire 800 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al sopracitato cap. 5371.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 23.

La concessione dei contributi di cui all'art. 22 ha luogo sulla base della produzione, da parte delle cooperative beneficiarie, del provvedimento statale di concessione del contributo entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui a tale data non sia stato ancora emanato il citato provvedimento statale, il termine di trenta giorni decorre dalla data di acquisizione dello stesso da parte della cooperativa medesima.

I contributi di cui all'art. 22 della presente legge sono corrisposti direttamente agli enti mutuanti e con le stesse modalità previste dal provvedimento statale di concessione di contributo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1976, n. 42.

Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n. 7, concernente: « Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della regione Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 16 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1976, così suddivisa:

lire 64 milioni per il periodo 1976-79, di cui lire 16 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'art. 1 della precitata legge regionale;

lire 16 milioni per il periodo 1976-79, di cui lire 4 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'art. 3 della precitata legge regionale.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei contributi previsti dall'art. 1, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, devono pervenire al Servizio dei beni ambientali e culturali, per l'esercizio 1976, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, nei termini previsti dalla citata legge n. 27, corredate del programma di attività, del preventivo delle spese per la sua attuazione, nonchè dei bilanci o di una relazione sulla situazione finanziaria del gruppo speleologico.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, già modificato dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 e dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Le iniziative e gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 sono deliberati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali».

E' fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi di fornire, entro il mese di giugno dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, sono istituiti, al titolo I, sezione II, rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - beni ambientali e culturali, e nelle categorie sottospecificate i capitoli 602 e 631 con le seguenti denominazioni e stanziamenti:

Categoria III:

Cap. 602. — Spese per il completamento, per l'aggiornamento e per la conservazione del catasto regionale delle grotte con lo stanziamento complessivo di lire 16 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 4 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Categoria IV:

Cap. 631. — Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamenti di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione dei congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbiano come fine la diffusione ed il progresso delle attività speleologiche con lo stanziamento complessivo di lire 64 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 16 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

All'onere complessivo di lire 80 milioni, si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 2604 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1976, n. 43.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30 e 25 novembre 1975, n. 72, concernente la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 16 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'art. 9 della Costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d'interesse storico-artistico e delle bellezze naturali, l'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e ad istituire il relativo inventario, nonché a promuovere ed effettuare il restauro di tale patrimonio ».

Art. 2.

E' inserito fra l'art. 4 e l'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, il seguente art. 4-*bis*:

« L'attività riguardante il restauro è condotta d'intesa con i competenti organi dello Stato ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, è sostituito dal seguente:

« E' istituito il centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia per l'impianto, la redazione, l'aggiornamento e la conservazione del relativo inventario nonchè per promuovere e per effettuare il restauro di tale patrimonio ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, alla redazione del relativo inventario e all'attività volta al restauro possono essere chiamati a collaborare istituti, enti specializzati ed esperti.

Art. 5.

Per gli scopi previsti dagli articoli 5, 7 e 9-*bis* della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49; 17 luglio 1974, n. 30; 25 novembre 1975, n. 72 e dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 40 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 601 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 40 milioni e precisamente, per il piano a lire 360 milioni, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1976, mediante storno di pari importo dal capitolo 788 del medesimo stato di previsione della spesa.

In relazione al disposto della presente legge la denominazione del precitato cap. 601 viene così modificata: « Spese per il centro regionale per la catalogazione, l'inventario ed il restauro del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 5, 7 e 9-*bis* della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1976

COMELLI

(9971)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762420)